

Tali disposizioni restano valide per i Comuni che abbiano deliberato il dissesto prima dell'entrata in vigore della Legge Costituzionale n. 3/2001.

c. 16 - Prorogato al 31.12.03 il termine per la liquidazione e accertamento imposta 1998 e successivi.

c. 17 - La predisposizione dei prospetti di conciliazione da allegare ai conti consuntivi, già obbligatori, viene sospesa e rinviata per i Comuni dai 3000 ai 5000 abitanti al Conto Consuntivo 2003 e per i Comuni sotto i 3000 abitanti al Conto Consuntivo 2004.

c. 18 - Esenti dall'I.C.I. gli immobili destinati a compiti istituzionali posseduti da Consorzi fra Enti territoriali.

c. 19 - Le comunicazioni relative ai matrimoni e ai decessi devono essere fornite in via telematica all'INPS entro 15 giorni.

c. 20 - I Comuni che attribuiscono ad un terreno la natura di aree fabbricabili, ne danno comunicazione al proprietario a mezzo servizio postale.

c. 21 - Prorogato di un anno il passaggio al regime tariffario per la gestione rifiuti per tutti i Comuni con più di 5000 abitanti che nel 1999 avevano un grado di copertura dei costi superiore all'85%.

Assunzioni di personale Art. 34

c. 1 - I Comuni al di sopra dei 3000 abitanti debbono provvedere alla rideterminazione delle dotazioni organiche con un numero di unità invariato rispetto ai posti vigenti al 29.09.2002.

c. 3 - Sino alla modifica delle dotazioni organiche, le stesse sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti al 31.12.2002.

c. 11 - I Comuni sopra i 5000 abitanti che abbiano rispettato il patto di stabilità per il 2002 potranno assumere personale a tempo indeterminato solo dopo l'emanazione del DPCM (previsto entro 60 giorni) che prevederà le percentuali massime di assunzioni. In attesa dell'emanazione di tale DPCM le assunzioni sono regolate dal comma 4 (assunzioni solo di figure professionali non fungibili e non superiori ad una unità).

c. 12 - I termini di validità delle graduatorie per l'assunzione di personale presso i Comuni che per l'anno 2003 sono soggetti a limitazioni di assunzioni, sono prorogati di un anno.

c. 13 - Per il 2003 i Comuni sopra i 3000 abitanti possono procedere all'assunzione di personale a tempo determinato solo con convenzione e collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) senza limite di

spesa, tranne che per i Comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità.

c. 17 - Sono escluse dalla limitazione di assunzioni a tempo determinato le assunzioni per la Polizia Municipale.

Assistenza nelle mense scolastiche Art. 35

c. 3 - L'accoglienza e la sorveglianza degli alunni e l'ordinaria vigilanza e assistenza agli alunni durante la consumazione del pasto nelle mense scolastiche rientrano fra le funzioni dei collaboratori scolastici.

Blocco indennità Art. 36

Blocco di ogni forma di indennità per compensi, gratifiche, emolumenti e rimborsi dovuti a qualsiasi titolo ai dipendenti pubblici ed agli Amministratori.

Art. 54

Confermati i lea (Livelli Essenziali di Assistenza) individuati nell'allegato 1 del DPCM 29.11.2001 (G.G. n. 33 dell'8.02.2002).

Contributi per imprese Art. 67

Le agevolazioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile previste per il Sud sono estese ai Comuni Montani con meno di 5000 abitanti, sino ad un massimo di 10 milioni di €, in base a procedure che saranno previste dal CIPE.

Fondo rotazione spese progettuali Art. 70

Il fondo rotativo per finanziare le spese progettuali viene destinato nel limite del 30% per le esigenze progettuali di messa in sicurezza degli edifici scolastici, con particolare riguardo per le zone sismiche. La restante parte, per il 60% è destinata alle aree depresse. Le spese tecniche non devono comunque superare il 10% del costo presunto dell'opera.

Pro Loco Art. 80

c. 37 - Per le manifestazioni organizzate dalle Pro Loco si applicano le agevolazioni già previste dal Regolamento per la semplificazione delle modalità di certificazione dei corrispettivi previsti per le società sportive dilettantistiche.

Prodotti di montagna Art. 85

I Comuni sono autorizzati a costituire

società a responsabilità limitata con capitale iniziale di 10 mila € per la privatizzazione del loro patrimonio immobiliare con lo scopo esclusivo di realizzare azioni di cartolarizzazione. I beni immobili da alienare potranno essere trasferiti alla società con atto pubblico o con scrittura privata autenticata con onorari ridotti di un terzo.

Norme sulle società sportive e uso degli impianti sportivi

Art. 90

c. 20 - Presso il CONI è istituito il registro delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche distinto in tre sezioni.

c. 22 - Per accedere ai contributi pubblici di qualsiasi natura, la società e le associazioni sportive dilettantistiche devono dimostrare l'avvenuta iscrizione nel registro di cui al comma 20.

c. 23 - I dipendenti pubblici possono prestare la propria attività, nell'ambito delle società sportive ed associazioni dilettantistiche, fuori dell'orario di lavoro, e a titolo gratuito, previa comunicazione all'Amministrazione di appartenenza. A tali dipendenti possono essere riconosciuti solo le indennità e i rimborsi di cui all'art. 81 comma 1 lettera m) del DPR 917/86 (indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spese e premi).

c. 24 - L'uso degli impianti sportivi gestiti dagli Enti Locali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le associazioni sportive.

c. 25 - Qualora il Comune non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale alle società ed associazioni sportive dilettantistiche, sulla base di convenzioni che stabiliscono criteri generali per l'affidamento, secondo quanto stabilito dalle Regioni.

c. 26 - Le palestre, gli impianti e le aree sportive scolastiche, compatibilmente con le attività didattiche e sportive delle scuole, devono essere poste a disposizione delle società ed associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel Comune e nei Comuni confinanti.

Norme per i centri anziani

Art. 92

I centri sociali per anziani gestiti dai Comuni o altri Enti pubblici o ONLUS sono esentati dal pagamento del canone RAI e dell'imposta sugli intrattenimenti svolti occasionalmente, con le procedure previste dal comma 3 del presente articolo.

DISEGNO DI LEGGE

Approvato dalla CAMERA DEI DEPUTATI il 21 gennaio 2003, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge (REALACCI - BOCCHINO)

MISURE PER IL SOSTEGNO E LA VALORIZZAZIONE DEI COMUNI CON POPOLAZIONE PARI O INFERIORE AI 5000 ABITANTI

Cari colleghi,

il 21 gennaio 2003, alla Camera dei Deputati è stato approvato il disegno di legge "MISURE PER IL SOSTEGNO E LA VALORIZZAZIONE DEI COMUNI CON POPOLAZIONE PARI O INFERIORE AI 5000 ABITANTI", il cosiddetto testo unificato "Realacci - Bocchino".

Tale approvazione è un evento epocale per i Piccoli Comuni e per la nostra Associazione, che, dopo anni di lotte, è riuscita, (grazie all'attenzione e alla sensibilità dei Deputati primi firmatari del disegno di legge e di tutti i Deputati e Senatori che trasversalmente hanno condiviso e sostenuto le nostre iniziative) a far conoscere in un testo di legge specifico le peculiarità dei Piccoli Comuni.

Il testo ha recepito integralmente alcune nostre proposte (art. 2, commi 2-4-10 e 11) tendenti a sostenere i bilanci dei Piccoli Comuni ed a snellire l'iter amministrativo - burocratico nelle gestione amministrativa degli stessi.

Dal 21 gennaio 2003 non si potrà più tornare indietro; il prossimo obiettivo è quello di ottenere finalmente un Testo Unico per i Piccoli Comuni e l'eliminazione del limite di mandato per i Sindaci.

E' il momento di stare ancora tutti uniti per dare maggiore forza alla nostra Associazione, per i nostri cittadini.

IL PRESIDENTE ANPCI
Franca BIGLIO

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 22 gennaio 2003

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti

DISEGNO DI LEGGE

Capo I AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1.

(Finalità della legge e definizione di piccoli comuni)

1. La presente legge ha lo scopo di promuovere e sostenere, nel rispetto del Titolo V della

parte seconda della Costituzione, le attività economiche, sociali, ambientali e culturali esercitate nei piccoli comuni e di tutelare e valorizzare il patrimonio naturale, rurale e storico-culturale custodito in tali comuni, favorendo altresì l'adozione di misure in favore dei cittadini residenti e delle attività economiche, con particolare riferimento al sistema di servizi territoriali.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, ai fini della presente legge, per piccoli comuni si intendono i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, compresi in una delle seguenti tipologie:

a) comuni collocati in aree territorialmente dissestate;

b) comuni in cui si registrano evidenti situazioni di marginalità culturale, economica o sociale, con particolare riguardo a quelli nei quali negli ultimi dieci anni si sia verificato un significativo decremento della popolazione residente;

c) comuni siti in zone, in prevalenza montane, caratterizzate da difficoltà di comunicazione ed estrema perifericità rispetto ai centri abitati di maggiori dimensioni ovvero il cui territorio sia connotato da particolare ampiezza e dalla frammentazione dei centri abitati in più frazioni.

3. Solo ai fini delle agevolazioni finanziarie previste dalla presente legge, non sono comunque considerati piccoli comuni i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti nei quali si registra un'elevata densità di attività economiche e produttive, anche per la vicinanza con grandi centri metropolitani.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è definito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elenco dei piccoli comuni ai sensi dei commi 2 e 3.

5. L'elenco di cui al comma 4 è aggiornato ogni tre anni con le medesime procedure di cui al citato comma 4.

6. Gli schemi dei decreti di cui ai commi 4 e 5 sono trasmessi alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro un mese dalla data di trasmissione.

7. Le regioni, nell'ambito delle funzioni ad esse riconosciute dalle norme di cui al Titolo V della parte seconda della Costituzione, definiscono ulteriori interventi per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1.

8. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, per il proprio territorio, all'individuazione dei comuni ai sensi del comma 4 nonché, nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione, alle finalità della presente legge.

Art. 2.

(Disposizioni concernenti tutti i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti)

1. Nel rispetto del principio di sussidiarietà, le regioni, in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione, promuovono iniziative per l'unione di comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, nelle forme previste dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per la costituzione di consorzi e per l'esercizio in forma associata, anche avvalendosi di soggetti privati, dei servizi comunali e di specifiche funzioni.

2. In tutti i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti le funzioni di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi sono disciplinate a livello regolamentare da ciascun ente e possono essere affidate anche ad un organo monocratico interno o esterno all'ente.

3. Nei comuni di cui al comma 2 le competenze del responsabile del procedimento per l'affidamento e per l'esecuzione degli appalti di lavori pubblici sono attribuite al responsabile dell'ufficio tecnico o della struttura corrispondente. Ove ciò non sia possibile secondo quanto disposto dal regolamento comunale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.

4. I comuni di cui al comma 2 non sono tenuti all'osservanza delle seguenti disposizioni:

a) articoli 197, 229 e 230 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

b) articolo 24, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) articolo 14, commi 3, 5, 6, 7, 9, secondo periodo, e 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109;